



DIREZIONE PROVINCIALE DI: ASTI

UFFICIO TERRITORIALE DI: ASTI

Registrazione di Atto Privato

Il 19/12/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSH , serie 3 , numero 598

data di stipula: 18/12/2025

ident.vo telematico: TSH25L000598000JJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92074150050

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92074150050				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

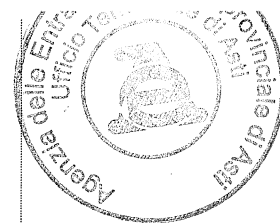
Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

L'anno duemila venticinque, il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 21.15 presso la sede legale sita ad Asti, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione ATF ASSOCIAZIONE FUMETTO c.f. 92074150050 in presenza al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione – rettifiche proposte
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea ai termini di Statuto il signor Enzo Armando, il quale chiama a fungere da segretario la signora Carlotta Binello, che si dichiara capace di svolgere il ruolo ed accetta.

In esito alla verifica di legittimità il Presidente constata, verifica e fa constatare che sono presenti i signori soci:

Enzo Armando - c.f. RMNNZE66A23A479S, Luigi Vercelli - c.f. VRCLGU61H17F316B, Marco Avoletta – c.f. VLTMR78H29B594Y, Carlo Camusso – c.f. CMSRL66P07H212F, Andrea Pelligra – c.f. PLLNDR97R50C627D, Marco Ferro - FRRMRA56S14B425U e Carlotta Binello – c.f. BNLCLT72R61A479I

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno riguardo al quale si dichiarano tutti i convenuti sufficientemente informati: la riunione odierna è quindi costituita nella misura prevista dal vigente statuto ed atta a discutere e a deliberare.

Il Presidente dunque dichiara aperta la seduta passando ad illustrare il primo punto posto all'ordine.

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione – rettifiche proposte

Il Presidente dell'Assemblea comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per modificare lo statuto dell'Associazione, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al codice del terzo settore D.Lgs 117/2017.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione oggi vigente.

Al termine della lettura il Presidente chiama l'Assemblea alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea con voto unanime espresso per alzata di mano delibera di approvare le rettifiche al nuovo Statuto dell'associazione ATF ASSOCIAZIONE FUMETTO che viene allegato al presente atto.

Il Presidente viene incaricato dall'Assemblea di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e ne accetta fin da ora per rato e valido l'operato. Lo statuto modificato dovrà essere redatto in due copie originali e firmato dal legale rappresentante.

Il Presidente prende atto di quanto deliberato dall'Assemblea e passa alla trattazione del secondo ed ultimo punto posto all'ordine del giorno, ovvero

2. Varie ed eventuali

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 22.30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017.

Il Segretario *Carlo Piro*

Il Presidente *Enrico*





Reg. in Asti il 13/12/2017
N° 538/53
ESATTI C 200,00
(Euro DUE CENTO,00)
IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)
D'AMATO VIVIANA
(*) Firma e data conferita
dal Direttore Provinciale Vincenzo Vitale

Approvazione delle modifiche per l'adeguamento al Codice del

Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017

Nell'ambito del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017, ravvisata la necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni per gli Enti del Terzo Settore, in special modo per le Associazioni di Promozione Sociale ai sensi degli art. 35 e 36 e degli articoli correlati al Titolo II, III, IV e X del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017, l'Assemblea dell'associazione ATF ASSOCIAZIONE FUMETTO approva il seguente

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita per la promozione del fumetto in Italia ed in Europa, nel rispetto del D.Lgs.117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

ATF ASSOCIAZIONE FUMETTO Associazione di Promozione Sociale, con sigla ATF ASSOCIAZIONE FUMETTO APS, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. L'associazione ha sede legale in nel comune di Asti. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS, alla Pubblica Amministrazione competente (in caso di



iscrizione a pubblici registri) ed a tutti gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l'Associazione, senza dover procedere alla modifica dello statuto.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.



L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs.117/17:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nel riunire i cultori del fumetto per promuovere iniziative di valorizzazione e sviluppo su tale mezzo espressivo, in particolar modo si propone di:

a) organizzazione eventi, pubblicazioni, rassegne, mostre, corsi, dibattiti, conferenze e manifestazioni;

b) promuovere e diffondere la cultura artistica del fumetto e lo studio dello stesso, in tutte le sue forme e le sue evoluzioni nel tempo;

c) valorizzare il fumetto attraverso la ricerca e l'acquisizione di pubblicazioni al fine di diffonderne la conoscenza tra gli associati e la comunità astigiana, facendo in modo che diventi veicolo per incoraggiare scambi culturali in Italia e all'estero;

d) allacciare rapporti con analoghe associazioni italiane ed estere;

e) svolgere qualunque attività connessa ed affini agli scopi stessi;

f) studiare, realizzare, produrre e distribuire materiali editoriali.

L'associazione ai fini del raggiungimento del proprio scopo potrà compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che riterrà opportune, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/2017. L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Piemonte.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza



scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, all'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. Le persone giuridiche devono presentare la domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante indicando denominazione, sede, forma giuridica e oggetto sociale, che dovrà essere attinente agli scopi che si prefigge l'Associazione. Gli associati dovranno indicare, una volta ammessi, la loro residenza/sede e comunicare ogni variazione, indirizzo e-mail e numero di telefono.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di associato solo previo consenso dei genitori; in questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

L'Associazione è costituita dagli associati, suddivisi in:

– Soci Fondatori, ossia persone fisiche che sono presenti con le proprie generalità nell'atto costitutivo;

– Soci Sostenitori, ossia persone fisiche o giuridiche che verseranno una "Quota di Sostegno" definita dall'Organo amministrativo di anno in anno; per l'ammissione di questa tipologia di soci è richiesto il parere favorevole unanime da parte del Consiglio Direttivo;

– Soci Ordinari, ossia persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta, a fronte del pagamento di una regolare "Quota Associativa annuale" stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; sono gli unici ad aver diritto all'elettorato attivo e passivo

– Soci Onorari, ossia persone fisiche o giuridiche scelte dall'Associazione per i loro meriti nel settore artistico di riferimento. Per l'ammissione dei soci onorari è richiesto il parere favorevole da parte dell'unanimità dei Soci Fondatori.



ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Per il volontario l'associazione stipulerà a loro protezione un'assicurazione contro malattie e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché un'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per decesso, espulsione o radiazione, mancato pagamento della quota sociale. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo: le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Collegio dei revisori;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.



Ciascun associato – fermo restando quanto previsto per i soci minori di 18 anni - ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e



delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza alcun tipo di limite di mandati. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. In caso di dimissioni, decesso o impossibilità a rivestire la carica di uno o più dei membri del consiglio direttivo sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del/dei membro/i da sostituire. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,

- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- decide l'entità della "Quota di Sostegno" e della "Quota Associativa" e concede eventuali retribuzioni e/o rimborsi;
- decreta in merito a donazioni o sovvenzioni di qualsivoglia tipologia, che arrivino da enti pubblici o privati;
- riporta all'Assemblea dei Soci le decisioni prese e le attività svolte dall'Associazione;
- risponde, sempre per e-mail, a qualsivoglia richiesta provenga dai Soci in relazione alle attività dell'Associazione;
- intraprende azioni disciplinari nei confronti dei soci, mediante, a seconda dei casi, il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
 - inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;



- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali, ai materiali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Il Consiglio direttivo può, altresì: – Stabilire e realizzare un regolamento interno; Assegnare la gestione di alcuni rami di attività dell'Associazione, posti inizialmente sotto la propria responsabilità, a un suo membro, a un Socio (o un gruppo di soci) esterno al consiglio, a terze parti o a gruppi composti da Soci e terzi; – Costituire commissioni con funzioni consultive per l'approfondimento e la disamina di questioni inerenti gli scopi dell'Associazione; i componenti delle suddette commissioni possono essere selezionati tra i membri del Consiglio stesso o essere scelti tra i Soci o terzi.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

In tale organo è presente il Tesoriere che verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 16 bis

(Collegio dei revisori)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri soci dell'Associazione. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi) o straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo. Decade quanto diventa organo obbligatorio ex lege.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs.117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs.117/17 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.



ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o

agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto

dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.14 del D.Lgs.117/2017 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25

(Convenzioni)

Le eventuali convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 potranno essere deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante passati almeno sei mesi dall'iscrizione al RUNTS dell'Associazione e comunque seguendo e rispettando le regole di presentazione decise dall'Amministrazione pubblica.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il



personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs.117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti interni qualora approvati ed adottati, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31

(Norma transitoria)

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

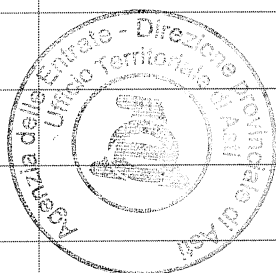
Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto in Asti (AT) il 18 dicembre 2025.

Signor Enzo Armando



Signora Carlotta Binello



STATUTO
REG. IN ASTI IL 18/12/2025
N° 598/53
ESATTO C. 200,00
(EURO DUE CENTO)

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)
D'ASTI VIVIANA
(*) Firma in delega conferita
dal Direttore Provinciale Vincenzo Vitale